

COMUNE DI LEINI'

APPENDICE AL PIANO DI REVISIONE
PERIODICA DELLE PARTECIPATE

Anno 2025

(Art. 30 D. Lgs. 201/2022)

Ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica al 31.12.2024 del Comune di Leinì – affidamenti “in house”

Sommario

1.	Il contesto normativo di riferimento	3
2.	L’ambito di analisi.....	4
3.	I servizi di interesse economico generale del Comune di Olginate affidati “in house”	6
4.	Focus sui servizi con affidamento a società <i>in house</i>	7
4.1.	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	7

1. Il contesto normativo di riferimento

In attuazione della delega conferita dall'articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in data 23 dicembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 201 recante il *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* con l'intento di rendere organica e contenuta in una sorta di Testo Unico - il D.lgs. 201/2022 è già stato ribattezzato TUSPL (Testo Unico Servizi Pubblici Locali) - la frammentata disciplina dei servizi di interesse economico generale.

Tra le diverse innovazioni previste dalla riforma, rileva qui l'adempimento previsto dall'art. 30 D.lgs. 201/2022:

Art. 30 D.lgs. 201/2022 - Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali

1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Viene quindi introdotto, a carico di Comuni e loro forme associative degli stessi, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché città metropolitane, province ed altri enti competenti, l'onere di effettuare, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio e con cadenza annuale, una *“ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori”* per *“ogni servizio affidato”*.

La ricognizione, da aggiornarsi, di regola, annualmente e *“contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016”* (comma 2).

Il D.lgs. 201/2022 prevede inoltre due punti di *“collegamento”* con gli adempimenti di cui al D.lgs. 175/2016 (art. 20 *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*), in particolare:

- l'art. 17, comma 5, prevede che venga dato conto nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo art. 20 ("Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche"), delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società "in house", anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione;
- l'art. 30, comma 2, che prevede *"la ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'[articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016](#). Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto [articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016](#)"*.

Nel caso di affidamenti a società in house, la ricognizione ex art. 30 rappresenta quindi un'appendice alla revisione periodica delle società partecipate dall'Amministrazione, condotta ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016.

Di seguito si riportano gli elementi essenziali della relazione di cui al comma 2 dell'art. 30, D.Lgs. 201/2022, in corso di elaborazione.

2. L'ambito di analisi

Come visto poc'anzi, l'adempimento di cui all'art. 30 del D.lgs. 201/2022 ha per oggetto la verifica della *"situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori"*.

Il D.lgs. 201/2022 all'art. 2 comma 1, alla lettera c) definisce i «servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica» come *"i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale"* mentre alla lettera d) definisce i «servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete» come *"i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente"*.

Da dette definizioni e tenendo a mente quanto previsto al secondo periodo del comma 1 dell'art. 30, e cioè che tale ricognizione è riferita a *"ogni servizio affidato"*, parrebbero esclusi dalla verifica i servizi pubblici locali a rilevanza economica gestiti in economia, i servizi a rete affidati da altri enti competenti rientranti nell'ambito soggettivo dell'adempimento (per questi sarebbe comunque auspicabile operare una valutazione sul servizio erogato nel territorio dell'Amministrazione) e, naturalmente, i servizi privi di rilevanza economica.

È necessario tuttavia rilevare che, se i servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica possono essere facilmente individuati, in quanto attengono tendenzialmente alle c.d. *utilities*, vale a dire: rifiuti; idrico; distribuzione del gas; trasporto pubblico locale. È decisamente più complesso stabilire un perimetro fisso per i servizi pubblici locali di rilevanza economica non a rete e ciò dipende dal fatto che il concetto di servizio pubblico locale è dinamico e varia a seconda dei territori, inoltre, in ragione delle differenze interpretative è difficile riuscire a stabilirne a priori un ambito di applicazione.

Ad esempio, ANCI, espressasi sul tema nel quaderno n. 46/2023, non ritiene esaustivo e sufficiente il succitato elenco fornito in sede di pubblicazione del Decreto Direttoriale del 31 agosto 2023 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per la ricognizione ex art. 30 e ritiene non propriamente allineati al concetto di servizi di interesse economico generale tutti i servizi inseriti nella catalogazione fornita da ANAC nel *"Manuale utente - Trasparenza dei Servizi Pubblici Locali"* dell'Autorità stessa.

Alla luce di ciò appare condivisibile il fatto che ***"deve, in ogni caso, essere l'ente locale a verificare quali servizi erogati ai cittadini rientrino nel novero dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tenendo conto anche dell'onere dell'adempimento"***, pertanto, l'unica strada per sgombrare il campo da incertezze è quella della verifica "caso per caso" caratterizzata, in questa fase di prima applicazione, da un'ottica di semplificazione.

3. I servizi di interesse economico generale del Comune di Olginate affidati "in house"

Di seguito viene operata la ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica con affidamenti in house, riconducibili all'Amministrazione.

SERVIZIO	AUTORITÀ D'AMBITO	SOGGETTO GESTORE	ORGANISMO IN HOUSE	MODALITÀ DIGESTIONE DELSERVIZIO	QUOTA % DI PARTECIPAZIONE	RIFERIMENTI ATTO DI AFFIDAMENTO	RIFERIMENTI CONTRATTO DI SERVIZIO VIGENTE	COSTO ANNUO DEL SERVIZIO
IDRICO INTEGRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	SMAT – SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA	<input checked="" type="checkbox"/>	c. affidamento a società in house	0,55803%	AFFIDAMENTO DIRETTO SOCIETÀ' IN HOUSE		

4. Focus sui servizi con affidamento a società in house

4.1. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il S.I.I. riguarda principalmente le attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione adduzione ausi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali. Tali attività possono essere gestite unitariamente da un unico soggetto, oppure suddivise.

La legge n. 36/1994 ha affidato alle Regioni l'onere di delimitare gli Ambiti Territoriali Ottimali, disciplinando forme e modi di cooperazione tra gli Enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, ai fini di un'efficace gestione del servizio idrico integrato.

La Società Metropolitana Acque Torino S.p.a., siglabile in SMAT S.p.a., capogruppo del Gruppo SMAT, è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dal Comune di Leini per una quota dello 0,56522%. La società opera, mediante affidamento in house providing, quale gestore unico del servizio idrico integrato per l'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese.

ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE

DENOMINAZIONE	ATO 3 TORINESE
ESTREMI LEGGE REGIONALE DI ISTITUZIONE	
NOTE	CONVENZIONE DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3 TORINESE per il tramite della Società SMAT – Società Metropolitana Acque Torino

TIPOLOGIA DI SERVIZIO

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO (EX ART. 14, D.LGS. 201/2022)

c. affidamento a società in house

NOTE

SOGGETTO GESTORE

DENOMINAZIONE	SMAT – SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA
TIPOLOGIA DI ORGANISMO	Società partecipata
IN HOUSE	SI
QUOTA % DI PARTECIPAZIONE	0,55803%
ENTE AFFIDATARIO	
ESTREMI AFFIDAMENTO	affidamento diretto
ESTREMI CONTRATTO DI SERVIZIO	
DURATA AFFIDAMENTO	
ULTERIORI SPECIFICHE SULL' ATTIVITÀ SVOLTA	

L'ATO 3 TORINESE costituisce, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 201/2022, ente competente ad effettuare la ricognizione in oggetto, infatti, l'art. 2, comma 1, lettera b, nel definire gli "Enti Competenti" inserisce *"gli enti di governo degli ambiti o bacini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148"* e l'art. 30 del medesimo D.Lgs. 201/2022, oltre a precisare che ai fini della presente ricognizione rileva ogni servizio *"affidato"* dall'ente nel proprio territorio, prevede, altresì, che sono tenuti alla ricognizione anche gli *"altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio"*, pertanto, essendo il servizio affidato tramite ATO è demandata a quest'ultimo l'effettivo svolgimento della ricognizione.